

COMMISSIONE IX
LAVORI PUBBLICI

31.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 1° OTTOBRE 1981

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BOTTA

INDICE

	PAG.
Sostituzione:	
PRESIDENTE	269
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
SULLO ed altri: Ulteriori norme per l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche (2417) .	269
PRESIDENTE	269, 271, 272, 273, 274
ALBORGHETTI	272, 273
BETTINI	271, 272
CASALINUOVO, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	272, 273
CIUFFINI	272, 273
GIGLIA	272
SANTI	274
SULLO	271, 272, 273
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	274

La seduta comincia alle 9,30.

ROCELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Sullo sostituisce l'onorevole Costi per la discussione della proposta di legge numero 2417.

Seguito della discussione della proposta di legge Sullo ed altri: Ulteriori norme per l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche (2417).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Sullo

ed altri: « Ulteriori norme per l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche ».

Ricordo che nella precedente seduta la Commissione aveva accantonato gli articoli 9, 11, 15, 21 e 21-bis del testo proposto dal Comitato ristretto, assunto dalla Commissione come testo-base. Il Comitato ristretto ha riesaminato tali articoli, proponendone un testo modificato.

Do lettura dell'articolo 9 come riformulato dal Comitato ristretto sulla base della discussione svoltasi nella precedente seduta.

ART. 9.

All'articolo 24, primo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 584, è aggiunta la seguente lettera:

« c) il metodo di cui all'articolo 4 della legge 2 febbraio 1973, n. 14 ».

Il criterio di aggiudicazione di cui all'articolo 24, primo comma, lettera b), della legge 8 agosto 1977, n. 584 può essere adottato anche nel caso di lavori di importo compreso tra i 500 e i 1.000 milioni.

Per l'aggiudicazione con il sistema della licitazione privata o dell'appalto-concorso di tutti i lavori pubblici, in riferimento alle esigenze connesse con l'attuale situazione economica del paese, l'applicazione dell'articolo 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, e della norma della legge 8 agosto 1977, n. 584, relative alla pubblicazione di bandi di gara e alla domanda di partecipazione, è eccezionalmente sospesa fino al 31 dicembre 1983, salvo quanto disposto nel successivo quarto comma.

La pubblicità delle gare relative ai lavori di cui al precedente comma viene effettuata attraverso la pubblicazione dello estratto del bando sui principali quotidiani e su almeno due dei quotidiani aventi particolare diffusione nella Regione ove ha sede la stazione appaltante e mediante affissione per dieci giorni di un avviso nell'Albo dell'amministrazione appaltante, o

in mancanza, nell'Albo pretorio del comune ove ha sede l'Amministrazione. Nel procedere agli inviti l'Amministrazione può prendere in considerazione le segnalazioni di interesse alla gara, eventualmente inoltrate dalle imprese, avuto riguardo alla pluralità degli operatori.

Per i lavori di cui al secondo comma di importo non superiore a dieci miliardi, è pure sospesa fino alla stessa data l'applicazione degli articoli 17 e 18 della legge 8 agosto 1977, n. 584 ».

A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo pertanto in votazione.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo 11:

ART. 11.

I capitolati speciali di appalto possono prevedere la corresponsione alle imprese di premi di incentivazione per accelerare la esecuzione dei lavori.

A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo pertanto in votazione.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo 15:

ART. 15.

L'ANAS dovrà dotarsi, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, di disegni esecutivi di opere d'arte tipo, di opere d'arte minori e di strutture ripetitive delle opere d'arte maggiori, in modo da verificare e razionalizzare in tutto il territorio nazionale la progettazione delle opere di competenza dell'ANAS.

Al fine di assicurare la formazione di una adeguata dotazione di progetti di opere pubbliche e in deroga ai motivi di urgenza previsti dal regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, il Ministro dei lavori pubblici dovrà emanare entro dodici mesi dall'approvazione della presente legge apposito decreto contemplante le norme per la compilazione dei progetti e le moda-

VIII LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1981

lità per provvedere all'affidamento degli incarichi di progettazione, nonché le eventuali opportune conseguenti modifiche al disciplinare tipo di cui al decreto ministeriale 15 dicembre 1955.

Come relatore presento il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 15.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo.

(È respinto).

L'articolo 15 s'intende pertanto soppresso.

Do lettura dell'articolo 21:

ART. 21.

È prorogato di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il termine di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 21 gennaio 1981 emanato in applicazione dell'articolo 1 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

SULLO. Dichiaro che voterò a favore di tale articolo, avendo io stesso, a suo tempo, richiamato l'attenzione del Governo sul problema cui questa norma pone rimedio.

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo pertanto in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo aggiuntivo 21-bis nel testo proposto dal Comitato ristretto.

ART. 21-bis.

Per le autorizzazioni di cui all'articolo 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, le regioni sono autorizzate a definire modalità di controllo successive, anche con metodi a campione.

Nell'emanazione di tali norme, l'autorizzazione preventiva all'esecuzione dei la-

vori di cui al citato articolo 18, può non essere richiesta; per l'osservanza delle norme per la costruzione in zone sismiche resta ferma la responsabilità del progettista, del direttore, dell'appaltatore e del collaudatore.

BETTINI. Il Comitato ristretto era pervenuto ad una formulazione dell'articolo 21-bis volta a superare una « strozzatura » che si verificava in applicazione del decreto successivo alla legge 2 febbraio 1974, n. 64. Secondo tale legge, infatti, si avevano delle autorizzazioni preventive, sia rispetto agli strumenti urbanistici, sia rispetto all'inizio dei lavori, da parte delle sezioni statali del genio civile.

È chiaro che, ora, lo snellimento delle procedure deve avvenire nel senso della eliminazione di forme di autorizzazione preventiva le quali, anziché entrare nel merito dei problemi, si limitano all'opposizione di un visto burocratico (che è sempre fonte di ritardi per gli elaborati). Pertanto, si è valutato il fatto che le regioni possono avere competenza sulla sismicità nelle zone sismiche definite tali con provvedimenti dello Stato, e si è pensato alla seguente formulazione dell'emendamento aggiuntivo:

« Entro tre mesi dall'approvazione della presente legge il Ministero dei lavori pubblici emana apposite direttive per l'iniziativa delle regioni di cui ai punti successivi.

Le regioni, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, emanano norme:

a) sulla formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi in rapporto alla sicurezza degli abitanti nei confronti degli eventi sismici nelle zone di cui al titolo secondo della legge 2 febbraio 1974, n. 64;

b) sull'adeguamento, ai fini della sismicità, degli strumenti generali ed attuativi vigenti ».

In realtà, la competenza a valutare l'adeguatezza degli strumenti urbanistici alla sismicità viene compresa nelle competenze delle regioni sul territorio.

CIUFFINI. Il meccanismo attuale previsto dall'articolo 13 della legge n. 64 comporta un duplice esame da parte delle regioni, sia in fase preliminare sia in fase di approvazione. Chiedo alla presidenza di verificare in sede di coordinamento formale la corretta formulazione dell'articolo 21-bis in rapporto all'articolo 13 della legge suddetta. Forse andrebbe soppressa la delega al Ministero, in quanto ormai la materia è stata trasferita alle regioni.

BETTINI. Vorrei spiegare il motivo per il quale è opportuno che il Ministero dei lavori pubblici dia direttive. È vero che la materia è di competenza delle regioni, ma è altrettanto vero che occorre una uniformità dei criteri, in modo da rendere omogeneo, in linea di massima, il lavoro delle regioni.

ALBORGHETTI. Per restringere il campo, potremmo parlare di « direttive solo al fine dell'omogeneità ».

GIGLIA. A mio avviso il primo comma è del tutto superfluo. Il Ministero non può emanare direttive per le regioni se non con legge del Parlamento.

SULLO. Vorrei rilevare che la Costituzione non consente al Parlamento di dare deleghe, in sede di emanazione di norme, al Governo perché emani direttive. Tutt'al più si può parlare del potere di coordinamento dell'attività delle regioni da parte del Governo.

BETTINI. Possiamo eliminarlo, ma con l'avvertimento che questo articolo sostituisce l'articolo 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

GIGLIA. Sono convinto che quanto abbiamo scritto dia alle regioni in modo sufficiente, nella pratica, indirizzi in base ai quali, se lo vogliono, esse possono operare.

CIUFFINI. Queste cose sono già previste dall'articolo 13 della legge n. 64 del 1974.

GIGLIA. Propongo di aggiungere, alla fine dell'articolo 21-bis, i seguenti commi:

« Le regioni emanano altresì norme sull'adeguamento, ai fini della prevenzione del rischio sismico, degli strumenti generali ed attuativi vigenti e sui criteri per la formazione degli strumenti stessi.

Fino all'emanazione delle norme di cui al comma precedente restano in vigore le norme di cui all'articolo 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 ».

BETTINI. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Giglia e Bettini hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, alla fine, i seguenti commi:

« Le regioni emanano altresì norme sull'adeguamento, ai fini della prevenzione del rischio sismico, degli strumenti generali ed attuativi vigenti e sui criteri per la formazione degli strumenti stessi.

Fino all'emanazione delle norme di cui al comma precedente restano in vigore le norme di cui all'articolo 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 ».

CASALINUOVO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo è favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

CIUFFINI. Chiedo che la Presidenza verifichi in sede di coordinamento formale la formulazione dell'articolo 21-bis anche in rapporto all'articolo 13 della legge n. 64.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 21-bis con la modifica testé apporata.

(È approvato).

Ricordo che la Commissione aveva approvato in linea di principio l'articolo aggiuntivo 21-ter presentato dall'onorevole

Sullo, concernente l'istituzione di ruoli organici presso l'ANAS. Le Commissioni I e V cui era stato richiesto il prescritto parere non hanno potuto esprimerlo questa settimana. Poiché all'ordine del giorno della seduta odierna in sede legislativa figurano disegni di legge abbinati concernenti l'ordinamento del personale ANAS, chiedo all'onorevole Sullo se non ritenga opportuno ritirare l'articolo aggiuntivo, per ripresentarlo nell'ambito del provvedimento sull'ANAS.

CASALINUOVO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo è d'accordo sul merito dell'articolo aggiuntivo, ma ritiene opportuna la sua presentazione nell'ambito dell'altro provvedimento, secondo quanto suggerito dal presidente.

SULLO. Come primo firmatario della proposta di legge, non desidero certo ritardarne l'iter. Pertanto, prendendo atto del parere favorevole espresso dalla Commissione e dal Governo, ritiro l'emendamento, riservandomi di ripresentarlo in sede di esame del provvedimento al secondo punto dell'ordine del giorno, relativo al personale dell'ANAS.

PRESIDENTE. L'onorevole Sullo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 21-*quater*.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ALBORGHETTI. In sede di Comitato ristretto avevo preannunciato la presentazione di un emendamento tendente a introdurre una norma che vincolasse il Governo ad emanare un disegno di legge organico in materia di opere pubbliche entro una data determinata. Poiché vi sono dubbi sulla correttezza formale di norme di questo genere, che pure hanno

qualche precedente, rinuncio alla presentazione dell'emendamento, per presentare in sua vece un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bettini, Alborghetti e Ciuffini hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La IX Commissione,

considerata la natura sperimentale e non del tutto organica delle vigenti norme in materia di appalto delle opere pubbliche,

invita il Governo

a predisporre i necessari aggiornamenti e coordinamenti nella normativa vigente in materia di opere pubbliche e delle relative connessioni entro il 31 dicembre 1983. (0/2417/1/9)

CASALINUOVO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo lo accetta.

ALBORGHETTI. Non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

CIUFFINI. Il provvedimento in esame giunge alla fine di un iter travagliato. Ricordiamo tutti come esso sia nato da un altro provvedimento relativo all'ANAS e come esso sia stato stralciato e sia divenuto un provvedimento di carattere generale. Nonostante tutta una serie di aggiustamenti, esso soffre di questa sua origine, apparendo tuttora come un provvedimento a carattere parziale. È da rilevare che in questa occasione la buona volontà del Parlamento ha supplito a quella che era una evidente carenza del Governo. Pertanto il gruppo comunista preannuncia il voto favorevole all'approvazione della proposta di legge che segna un primo passo avanti, ribadendo la richiesta che il Governo proceda ad una revisione generale della normativa sugli appalti delle opere pubbliche e del capitolato generale, che risale al 1962.

SANTI. Mi associo a quanto ha detto il collega Ciuffini circa l'importanza del lavoro compiuto dalla Commissione. Infatti il provvedimento in esame rappresenta un importante fattore di miglioramento delle procedure in materia di opere pubbliche. Mi auguro che il lavoro iniziato possa proseguire nello stesso spirito di collaborazione tra Commissione e Governo.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà votata subito a scrutinio segreto. Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento della proposta di legge, tenendo conto anche dell'opportunità di rubricare i singoli articoli e di raggruppare questi ultimi per parti omogenee.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Sullo ed altri: « Ulteriori norme per l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche » (2417).

Presenti e votanti . . .	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli . . .	23
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alborghetti, Amarante, Arnaud, Astone, Balzardi, Bettini, Bianco Ilario, Bonetti Mattinzoli, Botta, Ciuffini, Corradi, De Caro, Facchini, Fornasari, Giglia, Padula, Porcellana, Rocelli, Rossino, Santi, Sobreiro, Sullo e Tozzetti.

La seduta termina alle 10,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO